



Informativa per la clientela di studio

N. 28 del 06/04/2016

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: IL CANONE RAI – MODALITA' DI PAGAMENTO/ESONERO

Gentile Cliente,

Con la presente informativa si desidera fornire precisazioni sulle modalità previste per il pagamento o per l'esonero del canone RAI.

Premessa

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/38) e si paga una sola volta all'anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Le novità con la legge di stabilità 2016

Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:

- è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2016;
- è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
- è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.



Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.

Anche i residenti all'estero devono pagare il canone se detengono un'abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone Rai speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali.

Pagare il canone con addebito sulla pensione

Per poter pagare il canone Rai direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento.

L'agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell'anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.

Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l'esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l'intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

Disdire l'abbonamento

Non è più prevista la disdetta dell'abbonamento richiedendo il suggellamento dell'apparecchio tv.

I contribuenti titolari di un'utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l'abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione con il modello appositamente predisposto.

Casi particolari di esonero

1. Contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale

I contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l'addebito del canone Rai in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della sua famiglia anagrafica, presentando un'apposita dichiarazione sostitutiva tramite il nuovo modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei suoi familiari.

Attenzione:
queste dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale.

Il nuovo modello può essere utilizzato anche per:

- segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale.
- comunicare la non detenzione di un apparecchio tv da parte dell'erede per le abitazioni in cui l'utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto.
- comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell'anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.

Attenzione:

la dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un'utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell'utenza elettrica e un altro è il titolare dell'abbonamento Rai, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell'abbonamento nei confronti del titolare dell'utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

La dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

Come presentare il modello di dichiarazione sostitutiva.

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall'erede tramite l'applicazione web sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.

Nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Quando presentare il modello di dichiarazione sostitutiva.

➤ dichiarazione di non detenzione

La dichiarazione sostitutiva per essere esonerati dal pagamento del canone per tutto il 2016 deve essere presentata, con raccomandata senza busta, entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016.

La dichiarazione sostitutiva presentata, con raccomandata senza busta, dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, ha effetto, invece, per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016, mentre quella presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.

Per gli anni successivi, la dichiarazione presentata dal 1 luglio dell'anno precedente all'anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell'anno successivo ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento (ad esempio una dichiarazione presentata nel novembre del 2017, avrà effetto per il canone del 2018).

La dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione



➤ **dichiarazione di addebito su altra utenza**

La dichiarazione sostitutiva presentata in qualunque giorno dell'anno ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di presentazione e non va ripresentata ogni anno.

Attenzione:

in caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre del medesimo anno.

➤ **Modelli:**

- [Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato - Modello - pdf](#) (aggiornato il 04 aprile 2016)
- [Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato - Istruzioni - pdf](#) (aggiornate il 04 aprile 2016)

2. Cittadini ultrasettantacinquenni

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro per essere esonerati dal pagamento del canone Rai possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione.

La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull'apposito modello pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Chi fruisce dell'esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.

Per continuare ad avvalersi dell'agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla



presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

Chi, infine, nel corso dell'anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di pagare il canone.

Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il rimborso tramite il modello - pdf disponibile anche presso gli uffici dell'Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.

➤ **Modelli**

- [Dichiarazione sostitutiva per chiedere l'esenzione del pagamento del canone RAI - pdf](#)
- [Modello per la richiesta di rimborso del canone Rai - pdf](#)

Lo Studio è comunque a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍